

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE**

Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività
giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA
CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI
ISCRITTI**

(in vigore dal 1° aprile 2021)

Aggiornato al 1° aprile 2021

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE**

Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività
giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

ARTICOLO 1 – OGGETTO

- 1.1 Con il presente regolamento, il Fondo Pensioni Banca delle Marche dà attuazione alle disposizioni statutarie di cui agli artt. 5, comma 1, lettera f., e 33, comma 8, in materia di adesione al Fondo Pensioni Banca delle Marche dei familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al Fondo, ed a quella di cui all'art. 8, comma 9, in materia di contribuzione.
- 1.2 Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e successive modificazioni e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate.

ARTICOLO 2 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

- 2.1 L'adesione al Fondo Pensioni Banca delle Marche dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.
- 2.2 Ai fini dell'iscrizione al Fondo Pensioni Banca delle Marche di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione familiari fiscalmente a carico degli iscritti", reperibile nel sito del Fondo Pensioni Banca delle Marche: <http://www.fondopensionibancadellemarche.it>.
- 2.3 il modulo deve essere sottoscritto sia dal lavoratore che già aderisce al Fondo Pensioni Banca delle Marche sia dal soggetto fiscalmente a carico. Se quest'ultimo è minorenne o legalmente incapace, dovrà essere apposta separata sottoscrizione del suo legale rappresentante, anche se coincidente con il lavoratore.
- 2.4 Al "Modulo di adesione familiari fiscalmente a carico degli iscritti" deve essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal lavoratore che già aderisce al Fondo Pensioni Banca delle Marche, dalla quale risulti la qualifica di familiare fiscalmente a carico del soggetto cui si intende perfezionare l'adesione al Fondo (Allegato 1);

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE**

Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività
giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

- 2.5 I familiari fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo Pensioni Banca delle Marche con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione. **Nei loro confronti non troveranno mai applicazione le previsioni in materia di coperture assicurative accessorie previste all'art. 13-bis dello Statuto, neanche nell'ipotesi in cui perdano il requisito di familiare a carico o alimentino la propria posizione mediante contributi provenienti dal proprio patrimonio.**

ARTICOLO 3 – FORME E IMPORTI DELLA CONTRIBUZIONE

- 3.1 L'importo della contribuzione e le scadenze dei versamenti in favore del familiare fiscalmente a carico sono liberamente stabiliti dal lavoratore all'atto dei versamenti stessi. **Il primo versamento deve, obbligatoriamente, essere fatto contestualmente all'inoltro della richiesta di iscrizione al Fondo.** Per le modalità di versamento e di investimento della contribuzione si applicano i successivi artt. 4 e 5.
- 3.2 Il familiare fiscalmente a carico può alimentare la propria posizione individuale anche mediante contributi volontari provenienti dal proprio patrimonio. Se minore o legalmente incapace, i relativi bonifici saranno effettuati a suo nome dal legale rappresentante, anche se quest'ultimo coincida con il lavoratore. Per le modalità di versamento e di investimento della contribuzione si applicano i successivi artt. 4 e 5.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

- 4.1 Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi, o il familiare fiscalmente a carico (se minore o legalmente incapace tramite i suoi rappresentanti legali), deve effettuare un bonifico bancario seguendo scrupolosamente le istruzioni indicate al comma 4.2.

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE**

Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

- 4.2 I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente intestato al Fondo Pensioni Banca delle Marche, presso:

BFF Bank S.p.A. – Milano

IBAN: **IT 64 Q 05000 01600 CC0017706500**

Nella causale del pagamento dovrà tassativamente essere inclusa la dicitura "SOGFISC" seguito da CODICE FISCALE, COGNOME, NOME del soggetto fiscalmente a carico - CODICE FISCALE BENEFICIARIO FISCALE COGNOME E NOME BENEFICIARIO FISCALE, a favore del quale è eseguito il versamento (nell'ordine indicato).

- 4.3 A fronte di ogni versamento fatto andrà inviato al Fondo, a mezzo mail o fax, il "Modulo contribuzione familiari fiscalmente a carico degli iscritti".

ARTICOLO 5 – DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI

- 5.1 E' possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico come indicato nell'art.12 del TUIR, per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione del familiare cui è fiscalmente a carico. Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa e nel caso in cui il documento stesso sia intestato al familiare a carico, è possibile specificare, con un'annotazione sul documento medesimo, la percentuale dell'esborso imputabile a ciascuno degli aventi diritto.

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE**

Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

- 5.2 Nel caso in cui una parte dei contributi non siano stati dedotti né dal familiare a carico né dal soggetto di cui questo è a carico, le somme non dedotte vanno comunicate al Fondo quali "contributi non dedotti" entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento; come è stato precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.70/E/2007, tale informazione deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale (ossia, a nome dello stesso familiare a carico), precisando però che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questo è a carico.

ARTICOLO 6 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI

- 6.0 I contributi saranno investiti nel comparto che verrà indicato nel modulo di cui all'art. 2.2. E' facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente linea di investimento (switch), alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo.
- 6.1 Il Fondo Pensioni Banca delle Marche procede all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi del precedente articolo solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente, entro il giorno 20 del mese del bonifico di cui all'art. 4.1. Il mancato riconoscimento del versamento a causa dell'inesatta compilazione del campo causale secondo le istruzioni di cui all'art. 4.2 non consentirà al Fondo Pensioni Banca delle Marche la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, le somme versate saranno investite con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.
- 6.2 I bonifici di versamento contributivo in favore del familiare fiscalmente a carico che dovessero pervenire al Fondo Pensioni Banca delle Marche oltre il termine stabilito, in assenza di anomalie, saranno investiti con il valore quota del mese successivo.

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE**

Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività
giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

**ARTICOLO 7 — PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO
PENSIONI BANCA DELLE MARCHE DA PARTE DEL LAVORATORE**

7.0 Nel caso in cui il lavoratore aderente perda i requisiti di partecipazione al Fondo Pensioni Banca delle Marche, solo nel caso in cui conservi la propria posizione individuale presso il Fondo potrà continuare a versare contributi a favore del soggetto fiscalmente a suo carico. Quest'ultimo avrà in ogni caso la facoltà di continuare a versare contributi volontari a proprio favore.

Entro trenta giorni da quando è stata acclarata la perdita dei requisiti di partecipazione, dovrà essere data comunicazione al Fondo Pensioni Banca delle Marche della volontà di esercizio delle facoltà di cui al comma che precede; in mancanza, il familiare fiscalmente a carico manterrà la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione, salvo il trasferimento della stessa presso l'eventuale nuovo fondo di afferenza del lavoratore.

7.1 Per le modalità di versamento e investimento della contribuzione si applicano i precedenti artt. 4 e 5.

**ARTICOLO 8 — PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A
CARICO**

8.0 Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, quest'ultimo dovrà comunicare al Fondo Pensioni Banca delle Marche tale circostanza entro quindici giorni da quando ne ha avuto percezione e non potrà più effettuare versamenti in favore dell'interessato.

8.1 Il soggetto non più fiscalmente a carico ha tuttavia la facoltà di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari ovvero di mantenerla anche in assenza di contribuzione. La decisione assunta in proposito deve essere comunicata al Fondo Pensioni Banca delle Marche entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aderente di cui al comma precedente; in mancanza, si presume la volontà di mantenere la posizione senza alimentarla. Nel

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE**

Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

caso si tratti di soggetto minorenne o legalmente incapace, la comunicazione al Fondo e i versamenti devono essere effettuati dai legali rappresentanti.

- 8.2 Per le modalità di versamento e investimento della contribuzione si applica il regolamento per versamenti individuali per contribuzioni volontarie.

**ARTICOLO 9 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL
FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO**

- 9.0 Nulla è dovuto a titolo di iscrizione. Inoltre, dalla contribuzione non è prelevata alcuna quota associativa a copertura delle spese amministrative.
- 9.1 Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione amministrativa e finanziaria del patrimonio.
- 9.2 Dall'ammontare delle erogazioni – anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche – può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo a copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.

ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE FISCALE

- 10.0 Il Fondo Pensioni Banca delle Marche, entro il 31 marzo dell'anno successivo, unitamente alla Comunicazione Periodica, invia al lavoratore iscritto che abbia effettuato versamenti contributivi a favore del familiare fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente regolamento.

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE**

Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

**ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO E DA CARICHE
ASSOCIATIVE**

11.0 I soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) degli iscritti che hanno aderito al Fondo Pensioni Banca delle Marche ai sensi delle disposizioni che precedono non hanno diritto di voto nell'elezione dei membri dell'Assemblea dei Delegati e non possono essere eletti.

MODULI DA UTILIZZARE

Adesione dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore iscritto.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Contribuzione familiari fiscalmente a carico.

COVIP – RISPOSTE A QUESITI – SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO
<http://www.covip.it/?cat=149>

Novembre 2013

Oggetto: Quesito in materia di partecipazione alla previdenza complementare dei soggetti fiscalmente a carico

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla lettera del ... con la quale codesto Fondo pensione ha posto una serie di quesiti in tema di partecipazione dei soggetti fiscalmente a carico alla previdenza complementare.

In sintesi, le richieste formulate riguardano la possibilità per i familiari fiscalmente a carico di:

- continuare a usufruire di versamenti effettuati dall'aderente principale, ancorché lo stesso abbia cessato di partecipare al Fondo;
- proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo;
- richiedere l'anticipazione e il trasferimento della posizione individuale;
- richiedere il riscatto ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005;
- richiedere il riscatto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, qualora l'aderente principale sia uscito dal Fondo o in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico;
- esercitare le facoltà previste in relazione ai procedimenti elettivi degli organi di amministrazione e controllo delle forme pensionistiche collettive, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Con riferimento alla prima questione, si fa presente che, con risposta a quesito dell'aprile 2009 resa a un fondo pensione preesistente, la Commissione ha rilevato che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del suo familiare a carico, sussistente nella fase iniziale di instaurazione del rapporto, non comporta necessariamente la caducazione dell'iscrizione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico ove successivamente venga meno quella dell'iscritto principale, tenuto conto che l'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

In relazione a tale fattispecie si è inoltre ritenuto che, al fine di favorire la gestione stabile e continuativa della posizione accesa a favore del soggetto fiscalmente a carico, vada comunque consentito il mantenimento della posizione individuale dello stesso anche in assenza di contribuzione, ancorché il lavoratore di riferimento cessi di partecipare al fondo.

In tal caso è da considerarsi anche possibile che l'iscritto principale, uscito dal fondo, continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico, non essendo detta facoltà preclusa da specifiche disposizioni. L'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, nel prevedere che, nei confronti dei familiari fiscalmente a carico, il finanziamento della previdenza complementare può essere attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico, non contiene, infatti, ulteriori

COVIP – RISPOSTE A QUESITI – SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO
<http://www.covip.it/?cat=149>

specifiche disposizioni che condizionino la possibilità di contribuzione a favore di tale tipologia di iscritti al permanere della partecipazione del soggetto cui sono a carico.

Riguardo alla seconda questione, inerente alla possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo in caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo, si ritiene che siano riconosciute in tale fattispecie diverse opzioni: in primo luogo la facoltà di mantenimento della posizione presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale; secondariamente la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

Con riferimento alla terza questione, si ritiene che gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti di volta in volta previsti, possano chiedere anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento della posizione.

Alcune cautele dovranno, peraltro, essere osservate con riferimento alle modalità di esercizio delle citate facoltà da parte dei soggetti fiscalmente a carico minori di età.

Per le liquidazioni della posizione individuale, si ritiene necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione del giudice tutelare, in applicazione dell'art. 320 c.c., secondo cui: *"I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego"*.

In proposito, si reputa che tra gli atti di riscossione di capitali ben può inquadarsi l'esercizio del diritto all'anticipazione, con la quale si smobilizza parte della posizione previdenziale. Ciò vale sia riguardo all'anticipazione per "ulteriori esigenze", che non necessita di alcuna motivazione, sia rispetto alle causali specificamente individuate (spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione).

Viceversa la predetta autorizzazione del giudice tutelare non si considera necessaria con riguardo al trasferimento della posizione individuale. Ciò in quanto, considerato anche il favore con cui il legislatore del d.lgs. n. 252 del 2005 ha trattato l'istituto, il passaggio di una posizione individuale da una forma pensionistica a un'altra appare atto di gestione ordinaria che mantiene in vita la posizione previdenziale del minore, la quale viene soltanto "spostata" verso un altro fondo.

Per quanto attiene alla possibilità di esercitare il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, si osserva che le stesse attengono in prevalenza a situazioni di difficoltà lavorativa dell'aderente (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità). Il legislatore nel disciplinare le predette causali ha perciò inteso fare riferimento alla figura tipo dell'aderente lavoratore, *status* questo che può anche ricorrere per i soggetti fiscalmente a carico. Non può infatti escludersi che il soggetto fiscalmente a carico possa venire a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 14, comma 2, lettere *b*) e *c*), fermo restando, ovviamente, che per la

COVIP – RISPOSTE A QUESITI – SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO
(<http://www.covip.it/?cat=149>)

soddisfazione delle relative richieste occorrerà verificare il ricorrere dei presupposti di volta in volta previsti.

Quanto alla possibilità per i soggetti fiscalmente a carico di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 a seguito dell'uscita dal fondo dell'aderente principale, la stessa non appare, invece, ammissibile, tenuto anche conto che, secondo le indicazioni fornite nell'accennato parere COVIP dell'aprile del 2009, l'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

In merito alla facoltà degli aderenti fiscalmente a carico di esercitare il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico, si osserva quanto segue.

Nelle Direttive Generali alle forme pensionistiche del 28 giugno 2006, la Commissione ha ritenuto ammissibile, avuto riguardo alla formulazione normativa dell'art. 14, comma 5, che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sino a quel momento ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Poiché le ipotesi di perdita dei requisiti ammesse nel previgente ordinamento erano correlate alle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene di dover escludere che gli aderenti della specie possano esercitare detta tipologia di riscatto a seguito del venir meno della condizione di soggetto fiscalmente a carico.

Riguardo all'ultima questione, relativa alla possibilità che i familiari fiscalmente a carico partecipino all'elezione degli organi collegiali dei fondi pensione negoziali e preesistenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, si reputa che sia rimessa all'autonomia statutaria dei fondi pensione consentire o meno il diritto di voto a detti iscritti, purché, in caso affermativo, abbiano raggiunto la maggiore età. Resta ovviamente ferma l'esigenza di salvaguardare la coerenza delle previsioni statutarie con eventuali scelte rimesse alle fonti istitutive.

Il Presidente f.f.